

N. R.G. 37692/2016

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Francesco Paolo Mansi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37692/2016 promossa da:

XXXXX YYYYYY nata in Nigeria il -----, con il patrocinio dell'avv.to DI GIOVANNI JACOPO ;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in tribunale il 10.05.2016 la sig.ra XXXXX YYYYYY, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma le ha riconosciuto la protezione umanitaria, assumendo l'erroneità della valutazione della propria vicenda personale ed ha richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Il provvedimento emesso dalla predetta Commissione territoriale in data 26.04.2016, veniva notificato alla ricorrente il 29.04.2016; il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

Il Ministero, pur avvisato, è rimasto contumace.

Acquisita la documentazione la causa è stata trattenuta in decisione poiché la ricorrente non si è presentata dal Giudice per la sua audizione nonostante i rinvii all'uopo fissati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla richiesta principale formulata dalla richiedente va ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*".

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25 è considerato ammissibile alla protezione sussidiaria il "*cittadino di un Paese non*

appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati timori che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischi, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e, ai sensi del predetto art. 14 del D.Lgs. 251/07 sono considerati danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Dal punto di vista processuale incombe alla richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia *de qua* ampi poteri officiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possano consentire al richiedente di godere della protezione internazionale spettando al Giudice in definitiva valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche avuto riguardo sia al potere – dovere d'indagine scandito dal D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, che alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, da valutarsi secondo i criteri contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Ciò premesso deve rilevarsi che la ricorrente ha dedotto di provenire dalla Nigeria e di essere giunta in Italia il 31 maggio 2015.

In particolare la sig.ra XXXXX YYYYY, innanzi la Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Benin City nell'Edo State; di appartenere al gruppo etnico benin da parte di madre ed esan da parte di padre e di essere cristiana.

In relazione alla situazione personale e familiare la ricorrente ha dichiarato che il padre è morto venti anni prima del suo arrivo in Italia per malattia mentre la madre vive in un villaggio vicino Benin City con i suoi tre figli; di essere figlia unica e di non essere sposata; di aver frequentato la scuola sino alla terza superiore e di aver lavorato come commerciante di generi alimentari quando si trovava nel suo Paese di origine.

Invitata dalla Commissione a raccontare per quale motivo avesse abbandonato il proprio Paese, la sig.ra XXXXX ha dichiarato che il compagno, un uomo violento dal quale ha avuto tre figli, è stato arrestato per rapina ed ha dichiarato che lei era sua complice. La richiedente asilo ha dichiarato quindi di essere fuggita per paura di essere arrestata e non poter garantire un futuro ai suoi figli; di aver intrapreso il viaggio con l'aiuto di una donna conosciuta per strada che, però, una volta giunta in Costa d'Avorio questa ha tentato di indurla alla prostituzione; di essere riuscita a fuggire con l'aiuto di un uomo arabo e di essersi imbarcata per l'Italia nel maggio del 2015.

A specifica domanda della Commissione sul motivo per il quale non si fosse recata dalle forze dell'ordine per denunciare le continue violenze del marito nei suoi confronti la richiedente asilo ha dichiarato che non avendo soldi la polizia non le avrebbe creduta e non avrebbe attivato alcuna indagine.

Con motivazione che in parte si condivide la Commissione non ha ritenuto credibile la ricorrente per quanto attiene il motivo che la avrebbe indotta a lasciare

il Paese e cioè l'accusa del marito di essere sua complice nelle rapine che egli commetteva sia in quanto la descrizione dei fatti è risultata alquanto generica sia in quanto non è credibile che la ricorrente vittima, a suo dire, di violenza domestica non potesse trovare aiuto negli organi statuali.

La vicenda narrata dalla richiedente asilo non è sussumibile sotto alcuna delle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede una forma di protezione internazionale, trattandosi di una vicenda che esula dal concetto di persecuzione, tenuto conto che la prospettazione dell'istante non ha evidenziato alcun atto di persecuzione personale e diretto ai suoi danni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Non può, quindi, riconoscersi lo status di rifugiato, attesa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente previsti.

La ricorrente, inoltre, non presentandosi all'audizione innanzi al Giudice, nonostante i rinvii di udienza all'uopo fissati, non ha assolto all'onere probatorio sia pur attenuato su lui gravante. Con la rinuncia all'audizione, la ricorrente ha difatti precluso al Giudice di valutarne l'attendibilità alla stregua dei criteri fissati dall'art. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca).

Tuttavia la Commissione ha ritenuto che la ricorrente sia stata vittima di tratta di esseri umani e non vi è motivo per discostarsi da tale valutazione per cui contrariamente a quanto concluso dalla Commissione si ritiene che la ricorrente sia meritevole della concessione della protezione sussidiaria poiché vi è il fondato timore che la stessa, una volta tornata in Patria possa subire nuovamente un trattamento inumano e degradante soprattutto in considerazione del suo Paese di provenienza.

È noto che in Nigeria la situazione della donna è molto delicata, essendo ogni giorno costretta a convivere con violenze e ostilità che le negano il diritto ad una condizione di vita serena. In tutto il Paese la donna è vittima di un retaggio culturale che la vede relegata ad una condizione di inferiorità, e di conseguenza, a subire soprusi e sfruttamenti ignobili. Nel rapporto di Amnesty International 2017/2018 si legge: *“Il parlamento federale della Nigeria e gli stati di Adamawa e Gombe hanno proseguito il dibattito in merito alla proposta di legge sul genere e le pari opportunità. A ottobre, la Corte di giustizia dell'Ecovas ha stabilito che la Nigeria aveva violato il diritto alla dignità di tre donne per averle ingiustamente accusate di essere lavoratrici del sesso ed averle illegalmente arrestate e aggredite verbalmente. Donne e ragazze sfollate internamente nel nord-est del paese hanno denunciato di essere state vittime di episodi di violenza legata al genere, come stupri e forme di sfruttamento sessuale, spesso in cambio di cibo e altri beni di prima necessità, da parte di ufficiali militari e membri della task force civile congiunta. In alcune località, nuclei familiari che avevano come capofamiglia una donna hanno denunciato discriminazioni nell'accesso agli aiuti alimentari e ad altre forme di sussistenza. Alcune donne, che erano state in precedenza confinate nel campo per sfollati di Bama, si sono mobilitate in gruppo per ottenere il rilascio dei loro mariti detenuti dall'esercito e per ottenere giustizia per gli stupri e altri abusi subiti mentre erano nel campo tra il 2015 e il 2016. Secondo quanto si è appreso, a giugno il capo di stato maggiore dell'esercito avrebbe ordinato un'indagine per accertare la cattiva condotta dei militari nel campo”*.

Rilevato, dunque, che per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale deve aver luogo riguardo alle vicende politiche del Paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale ed a qualsiasi attività esercitata dalla richiedente successivamente alla fuga dal Paese di origine, può essere accolta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria sussistendo nel caso concreto i requisiti indicati dall'art. 14 del d.lgs. 251/07, atteso che in caso di rimpatrio, la richiedente asilo sarebbe sottoposta, con ragionevole probabilità, ad un trattamento inumano e degradante.

Va anche rilevato che la ricorrente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel Paese ospitante avendo prodotto anche un contratto di lavoro, come collaboratrice domestica, a tempo indeterminato.

Infine, considerata la natura e l'oggetto del procedimento, la contumacia del convenuto, la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, da ultimo, si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

p.q.m.

il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.lgs. 251/07 e successive modificazioni riconosce alla sig.ra XXXXX YYYYY, nata in Nigeria il -----
-----, la protezione sussidiaria rimettendo all'Autorità amministrativa competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 17/06/2019

IL GIUDICE
Francesco Paolo Mansi